



COVID-19 E FORZA MAGGIORE

Il Coronavirus (COVID-19) costituisce un caso di forza maggiore applicando la CISG e il diritto tedesco?

La diffusione del Coronavirus può comportare la sospensione dell'obbligo di fornitura da parte dei fornitori e quali misure devono essere adottate?

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) prevede all'art. 79 che i fornitori di un contratto di vendita internazionale non sono responsabili di eventuali inadempimenti derivanti da forza maggiore. Nel caso in cui l'adempimento dell'obbligo di fornitura o di prestazione sia per lungo termine oggettivamente impossibile, il diritto alla prestazione può completamente venir meno.

Nei contratti di fornitura internazionali esistono molto spesso clausole di forza maggiore che prevedono per la durata della forza maggiore la sospensione dei singoli obblighi di adempimento, come per esempio l'obbligo di consegna da parte del fornitore.

Il Codice Civile tedesco (BGB) non contiene per i contratti di fornitura alcuna disposizione concernente i casi di forza maggiore. Pertanto i tribunali applicano, nei casi di forza maggiore, le norme generali del Codice Civile tedesco concernenti le cause di inadempimento. Se è impossibile adempiere all'obbligo di prestazione, l'obbligo di prestazione viene meno; se l'adempimento è gravemente insostenibile, il fornitore ha almeno il diritto di rifiutare l'adempimento. Secondo l'opinione prevalente, ciò vale anche in caso di impossibilità temporanea di adempimento, almeno per la rispettiva durata dell'impedimento alla prestazione. Se invece l'impedimento della prestazione comporta ad esempio solo un aumento dei prezzi di acquisto, ciò può comportare l'adeguamento delle disposizioni contrattuali.

Secondo la giurisprudenza tedesca si deve presumere la forza maggiore nei casi in cui si verifica un evento estraneo all'azienda, derivante dall'esterno, che risulta imprevedibile ed eccezionale e che non può essere evitato e neutralizzato con mezzi finanziariamente sostenibili, nemmeno applicando la massima diligenza ragionevolmente pretendibile nella fattispecie in esame. Questi principi vanno applicati anche nell'interpretazione delle clausole di forza maggiore concernenti i contratti di fornitura soggetti al diritto tedesco.

Il Coronavirus costituisce un evento che configura un caso di forza maggiore?

Se un contratto internazionale rientra nel campo di applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni, secondo l'opinione prevalente le catastrofi naturali, le epidemie e gli interventi statali costituiscono casi tipici di forza maggiore.

Secondo il diritto tedesco va sempre preso in considerazione ogni singolo caso. Nel diritto tedesco in materia di viaggi, ad esempio, le epidemie e le pandemie sono generalmente da considerarsi casi di forza maggiore. Per valutare se si è in presenza di forza maggiore sono particolarmente importanti le dichiarazioni del Ministero degli esteri tedesco, le raccomandazioni dell'OMS (WHO) ed i decreti emessi dalle autorità pubbliche. Tenuto conto delle misure adottate dalle autorità pubbliche, presi da vari paesi sembra che il Coronavirus vada considerato un evento che costituisce un caso di forza maggiore.

Tuttavia, ciò non comporta automaticamente la sospensione degli obblighi contrattuali di adempimento. Un ulteriore presupposto è l'inevitabilità dell'inadempimento. Tale inadempimento risulta inevitabile solamente nel caso che non sia possibile eliminare l'impedimento con misure ragionevolmente esigibili. Ciò deve essere valutato per ogni singolo caso soppesando i vari interessi in gioco.

Nei contratti ai quali si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni, può essere ragionevolmente preteso dal fornitore di sostenere spese finanziarie aggiuntive per evitare l'inadempimento, anche se il fornitore di conseguenza subisce notevoli perdite finanziarie, come ad esempio sostituendo il trasporto aereo con il trasporto marittimo.

Anche secondo il diritto tedesco, il fornitore deve adottare misure alternative ragionevolmente esigibili, come ad esempio una produzione alternativa, una fonte di approvvigionamento alternativa, vie di trasporto alternative e così via.

Quali siano le misure concrete che il cliente possa aspettarsi dal fornitore affinché quest'ultimo mantenga la propria capacità di fornitura nonostante il Coronavirus, dipende comunque dal singolo caso concreto.

Vi suggeriamo comunque, nella Vostra qualità di fornitori, di informare al più presto possibile il Vostro cliente delle imminenti difficoltà di consegna dovute al Coronavirus, in modo che anche il cliente possa avviare eventuali misure per contenere i danni. Il suddetto obbligo di informazione e anche la forma nella quale deve avvenire spesso risulta già dalle clausole di forza maggiore contenute nei singoli contratti stessi.

Siamo a disposizione per ogni ulteriore spiegazione e attività al riguardo.

Schuffels Mayrhofer Rechtsanwälte und Partner mbB - Law firm
Gümbelstr. 2
DE-80636 München
www.schuffels.de
info@schuffels.de
Member of International Practice Group (IPG): www.ipg-online.org